

IL DIRITTO ALLA LIBERTA' NELL'AMBITO TEMPORALE

José Tomás Martín de Agar

I. PRESUPPOSTI FONDAMENTALI

1. *Santificazione del mondo e missione della Chiesa*

La missione della Chiesa è la salvezza delle anime: la stessa che Gesù Cristo venne a compiere e che le affidò per realizzarla nei secoli a suo nome (AA 6a; cf. LG 5). Questa missione comprende anche, in modo essenziale ed inscindibile, la instaurazione dell'ordine temporale. "L'opera redentrice di Cristo, che ha come fine la salvezza degli uomini, riguarda anche la instaurazione dell'ordine temporale. La missione della Chiesa perciò non consiste soltanto nel portare il messaggio di Cristo e la sua grazia agli uomini, ma anche nel permeare e perfezionare l'ordine delle realtà temporali con lo spirito evangelico" (AA 5).

L'instaurazione di tutte le cose in Cristo, che è un aspetto essenziale dell'unica missione della Chiesa¹, ha come centro e fonte di irradiazione l'uomo, culmine della creazione visibile e principale beneficiario della redenzione. La diffusione del regno

¹. Su l'unità della missione della Chiesa e i suoi diversi aspetti, *vid.* A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos en la Iglesia* ², Pamplona 1981, p. 35; P. RODRIGUEZ, *Iglesia y ecumenismo*, Madrid 1979, p. 173-220.

di Cristo sulla terra consiste nel "rendere partecipi tutti gli uomini della redenzione salvifica e, per mezzo di essi, ordinare effettivamente il mondo intero a Cristo" (AA 2a; cf. GE proemio).

2. L'autonomia del temporale e il suo ordinamento a Dio

Illuminare le realtà temporali con la luce del Vangelo, per ordinarle al Creatore e liberarle dal disordine introdotto dal peccato, non significa che la Chiesa, come società giuridica di natura spirituale, abbia un potere su queste realtà, nè che si proponga di realizzare un concreto ordine temporale (GS 43c). La missione della Chiesa è esclusivamente religiosa, soprannaturale; non cerca un dominio di tipo politico, economico o sociale (GS 11 e 42), nè "vuole in alcun modo intromettersi nel governo della società terrena" (AG 12c)².

L'ordine temporale ha una naturale autonomia rispetto all'ordine religioso anche se non è indipendente dal Creatore. Il retto ordine del creato esige, innanzitutto, il rispetto delle sue leggi e dei suoi principi, impressi da Dio stesso. La instaurazione cristiana dell'ordine temporale non consiste nel sostituire queste leggi con altre di tipo spirituale, ma nel conoscerle sempre meglio e far sì che il dominio dell'uomo sulle realtà temporali gli

². "Infatti, la forza che la Chiesa riesce a mettere nell'odierna società degli uomini, consiste in quella fede e carità portate alla vita pratica, non nell'esercitare un qualche dominio esteriore attraverso mezzi meramente umani (...) in forza della sua missione e della sua natura (la Chiesa) non è legata a nessuna particolare forma di cultura umana o sistema politico, economico, o sociale" (GS 42cd).

Questa dottrina significa superamento di qualunque impostazione che voglia tradurre in termini di potestà giuridica o superiorità politica la pur innegabile eccellenza della dimensione spirituale, eterna o soprannaturale su quella terrena, temporale o umana, nelle loro rispettive manifestazioni istituzionali.

sia mezzo e cammino di perfezione e non di alienazione (GS 35, 36).

La grazia non distrugge la natura, ma la sana e la eleva, così la santificazione delle realtà create esige il rispetto della loro legittima autonomia, della loro verità e del loro bene, che l'uomo va progressivamente conoscendo, e il loro retto uso secondo il disegno del Creatore.

Le cose temporali hanno anche una dimensione morale per causa del loro rapporto con l'uomo, e col suo fine temporale ed eterno ed in questa dimensione attingono la loro più alta dignità (AA 7b). Proprio su questi aspetti morali del temporale interviene la Chiesa per elevarlo al piano soprannaturale: "le Beatitudini consentono di orientare l'ordine temporale verso l'ordine trascendente, che gli conferisce il vero suo valore senza snaturarlo"³.

3. *Unità di missione e diversità di funzioni*

L'azione della Chiesa per ordinare le cose terrene secondo il volere di Dio, riflette la struttura fondamentale della Chiesa, riassunta nel n. 2 del Decreto *Apostolicam actuositatem* : "c'è nella Chiesa diversità di ministero ma unità di missione"; tutti i membri cooperano, in quanto fedeli, a compierla, ma ognuno secondo la sua condizione⁴.

Questa partecipazione è l'aspetto dinamico della comune vocazione cristiana alla santità e all'apostolato (AA 2a e 7d). Infatti, come insegna la Costituzione dogmatica *Lumen gentium* (40b): "perspicuum est, omnes fideles cuiuscumque status vel ordinis ad vitae christianae plenitudinem et caritatis perfectionem

³. Cong. per la Dottrina della Fede, Instr. *Libertatis conscientia* 22.III.1986, AAS 79 (1987) 554-599, n. 62.

⁴. Cf. LG 13, 32, 46b. *Vid* sul tema, A. DEL PORTILLO, *Fideles y laicos...* cit., p. 34-35.

vocari, qua sanctitate, in societate quoque terrena, humanior vivendi modus promovetur".

L'unità di missione e la diversità di funzioni, che caratterizzano la costituzione sociale del Popolo di Dio, si configurano però in modo peculiare rispetto alle relazioni Chiesa-mondo. Le radici teologiche sono le stesse, la fede e i sacramenti (LG 11), ma sono diverse le conseguenze giuridiche.

Nella Chiesa come società giuridicamente organizzata, il sacramento dell'ordine, nel configurare chi lo riceve a Cristo Capo, costituisce la gerarchia, alla quale spetta, oltre che dispensare i misteri divini (cf I Cor IV, 1), la potestà di regime, grazie alla quale governa con potere giuridico gli altri fedeli, per tutto ciò che attiene alla vita e alla missione della Chiesa (i *negotia ecclesiastica*).

In questa prospettiva ai fedeli, laici e non, spetta sempre la fondamentale posizione di *sudditi*⁵, nel senso che la disciplina di queste materie spetta ai pastori (LG 27)⁶.

Nell'edificazione della città terrena è diverso il ruolo giuridico che deriva dal reciproco rapporto del sacerdozio comune e del sacerdozio ministeriale⁷. La missione della gerarchia non implica

⁵. Che non si identifica nè si esaurisce nell'essere meri soggetti passivi dell'attività ministeriale della gerarchia. La partecipazione al sacerdozio comune che tutti hanno ricevuto con il battesimo, dà diritti, facoltà, funzioni attive e specifiche nella vita liturgica, sacramentale ed apostolica della Chiesa (LG 10-12), e la capacità di collaborare nel *munus hierarchicum* (AA 20 e 24e). Cf. L. PORTERO SÁNCHEZ, *El papel del laicado en la Iglesia*, in AA. VV., "Temas fundamentales en el nuevo Código", Salamanca 1984, p. 169-185.

⁶. Cf. J. I. ARRIETA, *Jerarquía y laicado*, in "Ius Canonicum" (1986), p. 123.

⁷. "Que los laicos no pertenezcan a la sagrada jerarquía no quiere decir que su misión eclesial específica consista en ejecutar en la ordenación de lo temporal los proyectos de la "Ecclesia regens". La razón es mucho más profunda: los laicos no tienen en la Iglesia una misión de poder, porque su tarea específica no tiene un sentido jerárquico, ya que la Iglesia no gobierna

una competenza giuridica a dirigere o a coordinare l'attività dei laici, ma tende a "enunciare con chiarezza i principi circa il fine della creazione e l'uso del mondo, e dare gli aiuti morali e spirituali affinché l'ordine temporale venga instaurato in Cristo". E', invece, compito dei laici assumere *'tamquam proprius munus* la istaurazione dell'ordine temporale e operare direttamente e concretamente in esso, guidati dalla luce del Vangelo e del pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cristiana" (AA 7d ed e).

Ci soffermeremo, più volte, sulle rispettive funzioni della gerarchia e dei laici rispetto al mondo. Dai loro rapporti derivano diversi diritti e doveri, tra i quali la libertà negli affari temporali. Questo diritto che sintetizza la posizione del laico –la sua vocazione e missione– nella società ecclesiastica, e segna la linea di demarcazione tra l'ordinamento canonico e civile, è fondamentale per una rinnovata visione canonica della missione della Chiesa nel mondo.

4. *La vocazione specifica dei laici e la santificazione del mondo*

Parlando di vocazione specifica dei laici più volte è stata messa in evidenza la necessità di intenderla sulla base della comune condizione di fedeli cristiani. Questa fondamentale precisazione, da un punto di vista puramente teorico, vale anche per i chierici ed i religiosi⁸, ma per i laici è ancora più significativa in quanto la loro condizione non deriva da un atto

las estructuras temporales". (P. LOMBARDÍA, *Los laicos en el Derecho de la Iglesia*, in "Escritos de Derecho canónico" II, Pamplona 1973, p. 170-171).

⁸. Così ad es. J. ESCRIVA DE BALAGUER, *Colloqui*, 5ª ed. italiana, Milano 1987, n. 9, p. 26-27; A. DEL PORTILLO, Voce *Laicos (I. Teología)*, in "Gran Enciclopedia Rialp", Madrid 1984, vol. 13, p. 849; P. LOMBARDIA, *Los laicos...*, loc. cit., p. 153-158, 162-166; J. HERRANZ, *The juridical Status of the Laity: The Contribution of the Conciliar Documents and the 1983 Code of Canon Law*, in "Communicationes" (1985), p. 294.

diverso dal battesimo, che rende *christifidelis* chi lo riceve e "solo cogliendo la misteriosa ricchezza che Dio dona al cristiano nel santo battesimo è possibile delineare la "figura" del fedele laico"⁹.

La condizione laicale è cioè *un modo* specifico di incarnare e compiere la comune dignità e vocazione cristiana, con un suo contenuto, nell'ambito dell'unica ed identica condizione di fedele. Il che significa che la vocazione laicale si costruisce sulla base dell'unità di vocazioni e missioni cristiane, grazie al principio della diversità di ministeri che vi è nella Chiesa (LG 18), determinata quindi da due coordinate fondamentali: a) l'uguaglianza della condizione di fedeli nella dignità e responsabilità di membri del Popolo di Dio; b) la secolarità, ossia, il vivere quella dignità e responsabilità nelle circostanze e nelle situazioni che derivano dalla loro presenza nel mondo e dalla loro condizione di cittadini¹⁰.

Su questi parametri si basa il Concilio Vaticano II, nella Costituzione *Lumen Gentium* (n. 31), quando fa la nota descrizione funzionale del laico¹¹. Prima li definisce comparativamente come fedeli (con *tutte* le caratteristiche di questa condizione) che non hanno ricevuto l'ordine sacro nè hanno assunto lo stato

⁹. Giovanni Paolo II, Esort. ap. *Christifideles laici*, 30.XII.1988, AAS 81 (1989) 393-521, n. 9

¹⁰. Cf. *ibid*, n. 15j.

¹¹. Il concetto di laico usato dal Concilio non intende essere tanto una definizione teologica quanto una descrizione tipologica. Tuttavia la ricchezza di profili e le conseguenze di questo concetto, costituiscono la base per una definizione essenziale. Si veda ad es. la valutazione che si fa di questo concetto nei *lineamenta* del Sinodo dei Vescovi tenuto nel 1987 (*Vocazione e missione dei laici nella Chiesa e nel mondo a vent'anni dal Concilio Vaticano II. Lineamenta*, n.22, Libreria Editrice Vaticana 1985, p. 20-21. D'ora in poi *Lineamenta*). Cf. "Communicationes" (1985), p. 168-174; A. DEL PORTILLO, *El Obispo diocesano y la vocación de los laicos*, in AA. VV. "Episcopale Munus", Assen 1982, p. 190; G. DALLA TORRE, *Il laicato*, in "Il Diritto nel mistero della Chiesa" II, Roma 1981, p. 183-186.

religioso¹², e poi specifica la caratteristica positiva, dalla quale deriva la loro vocazione¹³. Ai laici "*peculiaris modo spectat* di illuminare e di ordinare tutte le realtà temporali, alle quali essi sono strettamente legati, in modo che sempre si realizzino e si sviluppino secondo Cristo" (LG 31), a loro spetta "instaurare l'ordine temporale come compito proprio e in esso operare direttamente e concretamente" (AA 7d)¹⁴; "ciò che per gli appartenenti al ministero ordinato può costituire un compito aggiuntivo o eccezionale, per i laici è *missione tipica*"¹⁵.

Da questi profili magisteriali sulla condizione e la missione dei laici derivano diverse conseguenze, alcune direttamente connesse con il nostro tema.

E', innanzitutto, importante rilevare che la missione ecclesiale propria dei laici non è di occuparsi delle realtà temporali, ma di santificarle ordinandole secondo la volontà divina¹⁶. La

12. "Col nome di laici si intendono qui tutti i fedeli a esclusione dei membri dell'ordine sacro e dello stato religioso riconosciuto dalla chiesa, i fedeli cioè, che, dopo essere stati incorporati a Cristo col battesimo e costituiti Popolo di Dio, e nella loro misura, resi partecipi della funzione sacerdotale, profetica e regale di Cristo, per la loro parte compiono, nella Chiesa e nel mondo, la missione propria di tutto il popolo cristiano".

13. "*Laicis indoles saecularis propria et peculiaris est* (...) Per vocazione è proprio dei laici cercare il regno di Dio trattando le cose temporali e ordinandole secondo Dio. Essi vivono nel secolo, cioè implicati in tutti e singoli i doveri e negli affari del mondo e nelle ordinarie condizioni di vita familiare e sociale, di cui è intesuta la loro esistenza. Ivi sono chiamati da Dio a contribuire, dall'interno a modo di fermento, alla santificazione del mondo nell'esercizio della loro funzione e guidati dallo spirito evangelico".

14. Essendo queste la condizione e la missione *proprie* dei laici, il Concilio pone appunto nello stesso comma (LG 3)1 il contrasto con i chierici e i religiosi, la cui situazione canonica non permette loro di occuparsi abitualmente -sebbene per diversi motivi- nei *saecularia negotia* (cf. LG 46b). Appare chiaramente quindi che la secolarità della quale parla qui il Concilio distingue i laici sia dei chierici che dei religiosi. Cf. AA 2b, AG 21.

15. Giovanni Paolo II, *Angelus*, 15.III.1987, citato in *Christifideles laici*, nota 22.

16. Cf. A. DEL PORTILLO, voce *Laicos*, loc. cit., p. 850.

secolarità è una caratteristica extraecclesiale, che non si acquisisce canonicamente. Il titolo in base al quale il cristiano agisce nell'ordine temporale non è il battesimo, ma la condizione di uomo, di membro della società¹⁷. A sua volta "il battesimo non li toglie affatto dal mondo... ma affida loro una vocazione che riguarda proprio la situazione intramondana... Così l'essere e l'agire nel mondo sono per i fedeli laici una realtà non solo antropologica e sociologica, ma anche e specificamente teologica ed ecclesiale"¹⁸.

Il laico è il fedele che si dedica agli affari temporali, rispetto ai quali deve esercitare la sua partecipazione al sacerdozio di Cristo ricevuta con il battesimo. Come cittadino deve occuparsi delle cose della città terrena, come fedele cristiano è chiamato –per vocazione e senza bisogno di un altro titolo– a farlo secondo il volere di Dio, che implica il rispetto dei valori e delle leggi dell'ordine temporale, come mezzo necessario per elevarlo soprannaturalmente (GS 43b, AA 7e).

La missione dei laici nell'ordine temporale è il compito che ad essi spetta nell'unica missione della Chiesa, non è perciò una missione gerarchica, nè di rappresentanza della Chiesa, nè da luogo ad uno *status* di vita canonico¹⁹.

Sarebbe un errore tradurre canonicamente la dottrina del Vaticano II sui laici costituendoli in uno stato ecclesiastico²⁰.

17. Cf. P.J. VILADRICH, *Compromiso político, mesianismo y cristiandad medieval*, Pamplona 1973, p. 29.

18. *Christifideles laici*, n. 15.

19. Quasi tutti gli aspetti della vita dei laici sono legati con la loro condizione di cittadini, dunque i rapporti di giustizia che ne derivano sono regolati dal diritto civile e non da quello canonico. Il diritto canonico incide nella vita dei laici a motivo della sua condizione di fedeli (ricezione dei mezzi di salvezza, cioè del *munus docendi* e del *munus sacrificandi* della gerarchia), e anche quando legittimamente e volontariamente intervengono nei *negotia ecclesiastica* (cf. A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos...*, cit., p. 176-177).

20. Il che porterebbe, dice GONZALEZ DEL VALLE, a "identificar la elevación de las actividades terrenas al orden sobrenatural con la

Non deve perciò meravigliare che le norme del Codice sui laici continuino ad essere relativamente poche rispetto a quelle sui chierici ed i religiosi, e che per lo più si limitano a dare precetti morali o esortazioni, perchè i laici non sono *persone ecclesiastiche*, nè la loro vita è *canonica*, nè la loro missione è *ecclesiastica* ma *ecclesiale*.

Queste caratteristiche della condizione laicale sono alla base del loro specifico statuto giuridico-canonico, che, come dice Viladrich, "constituye una modalidad jurídica de la condición común de fiel;... sus concretos derechos y deberes, que constituyen el estatuto laical, más que fruto de una consideración autónoma del laicado, son matizaciones que la nota de secularidad y el principio de autonomía de lo temporal producen en los derechos fundamentales del fiel"²¹.

Da queste basi si deducono i diritti ed i doveri propri dei laici, in particolare la libertà nelle questioni temporali, che è in connessione con gli altri, i cui profili giuridici si possono dedurre dalla definizione di laico che abbiamo proposto.

Occupandosi delle cose temporali per elevarle a Dio, i fedeli laici manifestano la partecipazione ai *munera Christi* che hanno ricevuto. Non si tratta di un compito secondario, subordinato alle

clericalización del orden temporal" (*La autonomía en lo temporal*, in "Ius Canonicum" n° 24, XII (1972), p. 41). LOMBARDIA osserva che "no deja de ser significativo que sean precisamente los laicos, es decir aquellos miembros del Pueblo de Dios privados de poder eclesiástico, quienes tengan confiada -por el mismo Cristo, no por misión o mandato de la jerarquía eclesiástica- la tarea de dar un sentido cristiano al orden temporal. Es necesario, por tanto, dejar sentado que la edificación de la ciudad terrena no es una labor eclesiástica -propia de la jerarquía-, aunque sea una misión eclesial, relacionada con la participación en el "munus regale" de Cristo del sacerdocio común de los simples fieles. Consideración esta que me parece fundamental para comprender el sentido de la posición del laico en la Iglesia" (*El Derecho público eclesiástico según el Vaticano II*, in "Escritos de Derecho canónico" II, Pamplona 1973, p. 396).

²¹. Voce *Laicos (III. Derecho Canónico)*, "Gran Enciclopedia Rialp", Madrid 1984, vol. 13, p. 857.

funzioni e ai ministeri che i laici possono svolgere nella Chiesa e per la Chiesa, ma della *loro propria* missione nella Chiesa e nel mondo (cf. AA 5a), in quanto nella loro condizione di fedeli e di cittadini sono chiamati ad armonizzare –senza confonderli– l'ordine spirituale e quello temporale. La promozione del laicato va intesa soprattutto nel promuovere il pieno compimento della sua missione ecclesiale, non nel cercare per i laici un ruolo ecclesiastico che li vincoli all'organizzazione della Chiesa assimilandoli ai chierici²².

Occorre una corretta interpretazione dei diversi aspetti della vocazione dei laici per che si possa pervenire ad una adeguata cura pastorale, che li aiuti a vivere con pienezza la loro vocazione²³.

²². La Cost. *Gaudium et spes* (43b) ribadisce la preminenza di questa missione propria dei laici su qualsiasi altro tipo di collaborazione che possano assumere nella Chiesa, poiché è la loro, quella che gli viene demandata dalla loro condizione secolare: "ai laici spettano propriamente, anche se non esclusivamente, *saecularia officia et navitates*". Anche la Cost. *Lumen gentium* (35d) ricorda: "e se alcuni di loro, in mancanza di sacri ministri o essendo questi impediti in un regime di persecuzione, suppliscono alcune funzioni sacre a seconda delle loro facoltà; e se pure molti di essi impiegano nel lavoro apostolico tutte le loro forze, bisogna tuttavia che tutti cooperino alla dilatazione e all'incremento del Regno di Cristo nel mondo".

²³. Il problema è stato chiaramente posto dal Papa: "Sono stati accentuati alcuni aspetti a danno di altri: ciò ha ingenerato estremismi di segno opposto, o situando la funzione laicale esclusivamente all'interno delle strutture gerarchiche o disancorando l'impegno culturale e sociale del laico dalla fede religiosa, e finendo così per mortificare la vitalità dell'intero organismo della Chiesa" (*Insegnamenti* X,1 (1987) p. 346).

Anche nei *lineamenta* preparatori del Sinodo dei Vescovi sulla vocazione e missione dei laici, si è rilevato che "in determinate situazioni presenti in alcune chiese locali si registra una tendenza a ridurre l'attività apostolica (dei laici) ai soli 'ministeri ecclesiali' e ad interpretarli secondo una immagine clericale'. E ciò può comportare il pericolo di una qualche confusione nei giusti rapporti che devono intercorrere tra il clero e il laicato nella Chiesa, e di un impoverimento della missione salvifica della Chiesa stessa, chiamata com'è –in modo specifico attraverso i laici– ad attuarsi 'nel' e 'per' il mondo delle realtà temporali e terrene"; e, inoltre, citando l'Esortazione Apostolica di Paolo

Da queste considerazioni deriva lo stretto rapporto tra il diritto alla libertà nell'ambito terreno dei laici benché non sia loro esclusivo: poichè l'instaurazione cristiana dell'ordine creato è la missione propria dei laici –non ricevuta dalla gerarchia–, il ministero concreto nel quale devono realizzare la loro vocazione cristiana, e poichè le realtà temporali hanno una legittima autonomia di principi, valori, leggi e metodi, è logico che chi vive queste realtà abbia il dovere di conoscerle e rispettare il loro ordine, e il corrispondente diritto di orientarsi liberamente in questo campo secondo le proprie opinioni e la propria esperienza, con il criterio della sua coscienza cristiana (GS 43b, AA 5), libertà che i pastori devono rispettare (LG 37c, PO 9b, c 275 § 2).

Le conseguenze che ne derivano sono di varia natura: teologiche, pastorali, ascetiche, ecc. Ci soffermeremo soprattutto sull'autonomia dei laici nelle cose temporali secondo il diritto canonico (c. 227), che pur essendo strumentale rispetto agli altri diritti e doveri più sostanziali²⁴, acquista però il ruolo di criterio guida per la retta realizzazione di questi.

Soltanto una corretta comprensione dell'autonomia dei laici nella vita secolare, consentirà di orientare in modo adeguato l'impegno pastorale per aiutarli a compiere la loro missione. Agire diversamente potrebbe dare l'apparenza di una azione sociale unitaria, compatta e ben guidata, ma sarebbe ingiusto per la Chiesa e per i fedeli, ed anche inefficace.

II. LA LIBERTA' DEI LAICI NEL TEMPORALE COME DIRITTO FONDAMENTALE

VI *Evangelii nuntiandi* (n. 70): "Il loro (dei laici) compito primario e immediato non è l'istituzione e lo sviluppo della comunità ecclesiale –che è ruolo specifico dei Pastori– ma è la messa in atto di tutte le possibilità cristiane ed evangeliche nascoste, ma già presenti e operanti nelle realtà del mondo" (*Lineamenta*, n. 8, loc. cit. p. 9).

²⁴. Si vedano ad es. quelli dei can. 225 e 226.

Per analizzare gli elementi che caratterizzano la libertà nelle cose temporali come diritto dello statuto canonico dei laici, ci sembra molto efficace la sintesi di Hervada: "La posizione giuridica del laico rispetto alla società ecclesiastica e alla società civile è caratterizzata da due diritti fondamentali: il diritto di libertà religiosa rispetto alla società civile e il diritto di libertà nelle cose temporali rispetto alla società ecclesiastica. In materia religiosa lo Stato è incompetente e in materia temporale lo è la Chiesa"²⁵.

La simmetria tra libertà religiosa e libertà temporale indica le linee essenziali di alcune relazioni tra ordine spirituale ed ordine temporale che hanno la persona come punto di riferimento, ed è metodologicamente molto utile per definire giuridicamente la libertà nel temporale. In realtà, il c. 227 contiene gli elementi fondamentali in una sintesi di magistero conciliare²⁶, ma lo sviluppo e le conseguenze di questo diritto si possono, in gran parte, dedurre dalla Dichiarazione *Dignitatis humanae* quando parla della libertà religiosa civile, anche con precisi riferimenti giuridici²⁷.

1. *Natura giuridica*

La libertà nelle questioni temporali è un diritto fondamentale dei cosiddetti diritti di libertà, il cui contenuto giuridico è enunciato in termini negativi, come immunità da coazione. Un

²⁵. Commento al can. 227, in AA. VV., *Código de Derecho Canónico. Edición anotada*, EUNSA, Pamplona 1987.

²⁶. Cf. G. FELICIANI, *Le basi del diritto canonico*, Bologna 1984, p. 132-133.

²⁷. Cf. J.T. MARTÍN DE AGAR, *Libertad religiosa de los ciudadanos y libertad temporal de los fieles cristianos*, in "Persona y Derecho" 18 (1988), p. 49-63.

ambito nel quale al fedele non può essere imposto un determinato comportamento, perchè riguarda la sua condizione di cittadino²⁸.

Si tratta di un diritto di libertà originario, innato che non si basa su una concessione della legge per motivi contingenti o di opportunità, ma che tutela un bene che è al di sopra di questo genere di considerazioni e, perciò, come dice il canone 227, deve essere *ricosciuto*²⁹.

La qualifica di *fondamentale* le appartiene, quindi, *sensu stricto*, senza che il fatto che il Codice canonico non gliela dia possa toglierli questa sua natura costituzionale³⁰; basta pensare che i fedeli di rito non latino hanno gli stessi diritti e doveri fondamentali che quelli di rito latino. Sarebbe assurdo sostenere che non li hanno finché una legge canonica, fatta per loro, glieli attribuisca.

²⁸. Ma sia la libertà religiosa che la libertà negli affari temporali hanno, a livello ontologico, un significato e un fondamento prettamente positivi: il rispetto della persona nell'ultimo e inviolabile ambito della coscienza, e negli impegni che –proprio come persona– assume in rapporto alla verità e alla realizzazione di questa.

Queste due libertà segnalano il diritto della persona (che è anche un dovere morale) a conformare la sua condotta alla legge di Dio secondo i dettati della propria coscienza, senza che questa possa essere soppiantata da nessuna potestà. Siamo insomma davanti al problema della libertà, che non esclude la legge ma che non può neanche essere sostituita da questa.

I nn. 16 e 17 della *Gaudium et spes* sono una espressiva sintesi di quanto abbiamo detto: "La coscienza è il nucleo più segreto e il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuona nell'intimità propria. Tramite la coscienza si fa conoscere in modo mirabile quella legge, che trova il suo compimento nell'amore di Dio e del prossimo. Nella fedeltà alla coscienza i cristiani si uniscono agli altri uomini per cercare la verità e per risolvere secondo verità tanti problemi morali, che sorgono tanto nella vita dei singoli quanto in quella sociale. Quanto più, dunque, prevale la coscienza retta, tanto più le persone e i gruppi sociali si allontanano dal cieco arbitrio e si sforzano di conformarsi alle norme oggettive della moralità" (n. 16).

²⁹. Cf. A. DEL PORTILLO, *Fieles y laicos...*, cit., p. 66-67.

³⁰. Cf. J. HERVADA, *Diritto costituzionale canonico*, Milano 1989, p. 92-103.

Questa libertà fondamentale viene configurata nello stesso c. 227 come un diritto soggettivo *erga omnes*, il che implica innanzitutto il corrispondente dovere della gerarchia e degli altri fedeli di rispettarla.

I fondamenti di tale libertà si trovano nella legittima autonomia, voluta da Dio, delle cose terrene rispetto alla società ecclesiastica, e nella secolarità che caratterizza i laici, che sta a significare che la loro condizione di cittadini è il fondamento e come la materia del loro peculiare modo di vivere la comune vocazione di cristiani³¹.

Perciò il c. 227, precisando la portata di questa libertà, stabilisce che è *ea quae omnibus civibus competit*, poichè i laici sono cittadini come gli altri e la loro condizione di fedeli cattolici non modifica nè limita assolutamente la loro condizione di cittadini, anzi li obbliga ad assumerla in modo pieno. A tal fine la Chiesa appresta l'adeguata assistenza pastorale.

Con le parole *quae omnibus civibus competit* si mette in evidenza: a) che questa libertà ha come titolare la persona -il *cives* - fedele o no; b) che questo diritto della persona non viene meno per il fatto di essere *fedele* -membro della Chiesa-. Si tratta, cioè, di un diritto *della* persona, che deve essere riconosciuto *nella* società ecclesiastica³².

E' un diritto di libertà che nasce in ambito canonico, di cui i fedeli godono nel foro ecclesiastico, il cui esercizio deve essere disciplinato e garantito dall'autorità della Chiesa per il bene comune (c. 223 § 2).

³¹. LOMBARDIA ha espresso efficacemente questo rapporto fondante, affermando che "el reconocimiento de la dignidad y responsabilidad de los laicos en la Iglesia y el de la libertad en el orden temporal son, sustancialmente, dos únicos aspectos de la cuestión" (*Los laicos en...*, loc. cit. p. 166-167).

³². Vid. "Communicationes" (1985), p. 175-176.

2. Soggetti

L'autonomia temporale, come diritto pubblico fondamentale, determina situazioni giuridiche soggettive, attive e passive, che interessano quanti fanno parte della Chiesa come società organizzata, in quanto definisce la posizione propria del laico rispetto agli altri fedeli e a coloro che svolgono funzioni pubbliche. E', perciò, necessario esaminare i soggetti, distinguendo le diverse situazioni.

a) *Titolari del diritto di libertà nel temporale*

Il c. 227 fa parte dei canoni relativi allo statuto giuridico dei laici ed espressamente si riferisce a questo tipo di fedeli. Questa delimitazione soggettiva del diritto corrisponde alla situazione dei diversi gruppi di fedeli, descritta al n. 31 della Cost. *Lumen gentium*³³.

Tutti i cristiani, infatti, partecipano alla missione apostolica della Chiesa nel mondo. Nell'ambito di questa missione, ai laici spetta "come compito proprio la instaurazione dell'ordine temporale e in esso operare direttamente e in modo concreto" (AA 7d).

Ciò non impedisce che, a volte, chierici e religiosi possano impegnarsi a proprio nome e sotto la propria responsabilità negli affari secolari, col permesso dei loro Superiori. In questo caso gli

³³. Vedi *supra* nota 9. Come spiega GONZALEZ DEL VALLE, questa sistematica corrisponde ad un'impostazione tipologica dei diritti fondamentali, legata alla missione ecclesiale propria di ciascun tipo di fedeli (cf. *La autonomía en lo temporal*, cit., p.45-48).

si deve riconoscere la stessa autonomia che ai laici, perché possano sviluppare il loro compito secondo la sua natura³⁴.

Proprio perchè questa instaurazione dell'ordine terreno deve avvenire in modo che "nel rispetto integrale delle leggi sue proprie, sia reso ulteriormente conforme ai principi della vita cristiana e adattato alle svariate condizioni di luogo, di tempo e di popoli" (ibid.), spetta ai laici l'uso della legittima autonomia nelle cose terrene, col relativo dovere di farsi guidare dalla coscienza cristiana (AA 5). I laici hanno questa libertà per la loro condizione secolare, non perchè titolari di una missione pubblica ecclesiastica, ma come persone private, le cui azioni non possono essere mai attribuite alla Chiesa, ma soltanto ad essi.

I laici godono di questa libertà sia individualmente sia quando, insieme agli altri, cercano di risolvere i problemi della società civile (professionali, familiari, economici, culturali, politici, ecc.) e di darne una risposta conforme allo spirito cristiano (GS 43b). L'esercizio collettivo della libertà temporale ha conseguenze interessanti che esamineremo trattando del diritto di iniziativa³⁵.

b) *Soggetti passivi: la gerarchia e gli altri fedeli*

Il diritto alla libertà nel temporale è un diritto *erga omnes* : ogni altro soggetto della società ecclesiastica è obbligato a rispettarlo. Rispetto che significa, innanzitutto, evitare tutto ciò che possa lederlo o diminuirlo. L'obbligo di rispettarlo implica

³⁴. Ma questa autonomia non fa parte dello statuto canonico proprio dei chierici né dei religiosi, chiamati a tenersi in disparte dai *negotia saecularia* . Si vedano tra l'altro i can. 278 § 3, 285, 286, 289, 573, 607 § 3 e 671. Vedi anche *supra* nota (12); P.J. VILADRICH, *La declaración de derechos y deberes de los fieles*, in AA. VV. "El proyecto de Ley Fundamental de la Iglesia", Pamplona 1971, p. 157.

³⁵. Cf. *infra*, 3 c).

azioni positive, che sono diverse secondo se si tratta dei poteri pubblici –la gerarchia– o degli altri fedeli.

Quale responsabile delle funzioni pubbliche della Chiesa, la gerarchia trova nel rispetto alla libertà temporale dei laici un preciso limite alla propria competenza giuridica: l'obbligo di astenersi dall'intervenire direttamente in questa sfera di libertà che delimita il diritto. L'immunità di coazione in cui consiste delinea innanzitutto un ambito d'incompetenza gerarchica, uno spazio dal quale è escluso il ministero pastorale, nel quale non vi sono mandati nè magistero.

Come ha scritto il Lombardía: "Esto lleva consigo unos deberes negativos, de omisión, que pesan sobre la jerarquía y sobre cuantos con ella cooperan –incluidos los laicos que actúen con mandato jerárquico–, de no incluir en el ejercicio de la misión de regir o enseñar a los fieles cuestiones de índole temporal; es decir, decisiones políticas, sociales, económicas o técnicas u opiniones o conclusiones que sean fruto del cultivo de saberes o de aplicación de métodos que deban considerarse profanos"³⁶.

In più parti i documenti conciliari definiscono chiaramente questi limiti alla funzione dei Pastori, forse le parole più chiare sono queste della Costituzione *Gaudium et spes* (43b): "Dai sacerdoti i laici si aspettino luce e forza spirituale. Non pensino però che i loro pastori siano sempre esperti a tal punto che ad ogni nuovo problema che sorge, anche a quelli gravi, essi possano aver pronta una soluzione concreta o che proprio a questo li chiami la loro missione: assumano invece essi, piuttosto, la propria responsabilità, alla luce della sapienza cristiana e facendo attenzione rispettosa alla dottrina del Magistero".

³⁶. *Los laicos en...*, loc. cit. p. 167-168.

Questo limite è conseguenza di una corretta comprensione della missione esclusivamente religiosa della Chiesa, e della sua indipendenza rispetto alle modalità concrete di impostare e risolvere i problemi della città terrena, che esige che la Chiesa si ponga dinanzi a questi problemi *soltanto come Chiesa*, portatrice di un messaggio trascendente dal quale derivano luce e forza per la corretta costruzione della vita sociale, che però non implica un modello particolare nè risposte concrete per quei problemi (GS 42).

La Chiesa, come dice Viladrich, "no es el nuevo orden temporal, ni siquiera el nuevo orden moral de lo temporal"³⁷, perchè la dimensione morale è intrinseca alle cose create, e il suo rispetto obbliga ogni uomo. La Chiesa conosce ed insegna con certezza queste esigenze morali, alla luce della Rivelazione, ma non le costituisce.

Questa incompetenza postula innanzitutto il dovere di astenersi da qualsiasi azione che possa limitare la libertà dei fedeli nelle scelte temporali. In particolare, senza pretendere di essere esaurienti, si possono precisare le seguenti esigenze:

a) Non cercare di imporre scelte temporali concrete (ideologiche, economiche, politiche, professionali, ecc.);

b) la gerarchia non deve neanche esprimere opinioni su queste materie, poichè i fedeli potrebbero interpretarle come atti del magistero e sentirsi vincolati: la Chiesa non ha in tali materie un programma o un progetto proprio³⁸;

³⁷. *Compromiso político...*, cit. p. 14.

³⁸. Non stiamo parlando qui del diritto-dovere della gerarchia di dare giudizi morali su concrete situazioni o istituzioni temporali, valutando la loro conformità o meno col Vangelo, che fa parte della missione dei Pastori di formare la coscienza dei fedeli, e di tutti gli uomini, ma della presa di posizione in questioni opinabili (cf. *infra* 5.a).

c) la gerarchia non si presenti dinnanzi alla società o allo Stato come rappresentante dei cittadini cattolici negli affari temporali, nè cerchi di utilizzare la loro posizione sociale per influire sul governo della comunità politica;

d) non inquadrare le persone nella Chiesa in base alle loro idee su problemi terreni, il che sarebbe discriminante.

Oltre a questo dovere primario di carattere negativo, vi sono obblighi positivi, che si possono riassumere nell'obbligo della gerarchia di promuovere e garantire la libertà temporale dei fedeli sia nella società ecclesiastica che nei rapporti istituzionali che, come società giuridica, la Chiesa ha con la comunità civile.

All'interno della Chiesa, spetta all'autorità ecclesiastica definire il contenuto materiale e l'estensione del diritto di libertà nel temporale, e provvedere alla sua adeguata tutela giuridica per favorirne l'effettiva realizzazione. Il che è proprio della missione dei pastori: formare con i loro insegnamenti le coscienze dei fedeli, sostenerne l'azione apostolica con gli aiuti spirituali, e garantire giuridicamente, nella comunità ecclesiale, la libertà dei cristiani.

Nell'esterno, abbiamo detto, la Chiesa non rappresenta i cittadini cattolici nelle questioni temporali, ma li rappresenta (e questa rappresentanza spetta alla gerarchia) come soggetto collettivo del diritto civile di libertà religiosa³⁹.

In tal senso l'affermazione del c. 227 che "è diritto dei laici che venga loro riconosciuta nella realtà della città terrena quella libertà che compete ad ogni cittadino" assume valore di Diritto Pubblico Esterno, in quanto la condizione di cattolico non può costituire motivo di restrizioni o discriminazioni – nè tanto meno

³⁹. Sebbene anche i laici, in modo individuale o associato, possono e devono rivendicare, come cittadini, la libertà religiosa per loro e per i altri uomini di fronte allo Stato.

di privilegi– di fronte alla società civile⁴⁰. I cattolici hanno lo stesso diritto degli altri cittadini, di non vedersi imporre obblighi civili contrari alla loro coscienza, e di non essere impediti ad agire secondo coscienza, nel rispetto dell'ordine pubblico.

Spetta quindi alla gerarchia ecclesiastica, come aspetto essenziale della *libertas Ecclesiae*, far sì che sia rispettata la libertà religiosa dei cristiani. Ciò implica che, nello stabilire lo statuto giuridico civile della Chiesa rispetto ad uno Stato o comunità politica, si debba intendere per Chiesa (e per missione della Chiesa) non soltanto la gerarchia o gli enti giuridici canonici (pubblici o privati), ma anche i fedeli laici, la cui azione come cittadini costituisce il modo specifico e necessario di realizzare la loro vocazione di cristiani e di cooperare alla missione della Chiesa. Qualunque ostacolo, discriminazione o restrizione alla loro condizione civile a cagione della fede che professano o mirante a impedirne la pratica, oltre che ledere un diritto della persona, è un ostacolo alla missione della Chiesa stessa⁴¹. La *libertas Ecclesiae* è più ampia della *libertas hierarchiae*.

Questi nuovi orizzonti nei rapporti Chiesa-Stato, che derivano dalla comune partecipazione di tutti i fedeli alla missione della Chiesa, dal ruolo fondamentale dei laici in questi rapporti e dalla libertà religiosa, avranno conseguenze giuridiche nel Diritto Pubblico. Di fatto i più moderni concordati –nel senso ampio del

⁴⁰. Si veda in questo senso L. SPINELLI-G. DALLA TORRE, *Il Diritto Pubblico Ecclesiastico dopo il Concilio Vaticano II*, 2^a ed. Milano 1985, p. 60.

⁴¹. Cf. O. FUMAGALLI-CARULLI, *Libertà di scelta religiosa: principio fondamentale dello "ius publicum ecclesiasticum" e della revisione concordataria italiana*, in AA.VV. "Les Droits Fondamentaux du Chrétien dans l'Eglise et dans la Société"; Fribourg (Suisse) 1981, p. 883-884.

termine⁴² riflettono questa apertura quando non si limitano a garantire l'autonomia giurisdizionale della Chiesa, ma soprattutto il libero svolgimento delle attività relative alla sua missione apostolica, entro la quale vi è senz'altro il ministero gerarchico⁴³, ma ci entrano anche le iniziative dei cattolici che, nell'esercizio dei loro diritti civili, cercano di costruire una società cristiana⁴⁴.

Un ulteriore esempio di questa sensibilità sono i cc. 793 e 796-799, che sono un riflesso ecclesiale del diritto *naturale* dei genitori all'educazione dei figli (c. 226 § 2). Il CIC del 1917 rivendicava soltanto i diritti della Chiesa-istituzione (cf. CIC 17 c. 1375); mentre ora gli stessi diritti sono reclamati innanzitutto per i genitori, come un loro diritto civile.

Il dovere di rispettare la libertà temporale dei laici non riguarda soltanto i Pastori, ma tutti i fedeli come singoli o come gruppo. Il Concilio è stato molto chiaro in materia⁴⁵ e l'insistenza del magistero ha trovato riscontro nel diritto canonico positivo: il

42. I quali vanno intesi oggi non più solo come convenzioni tra "i due Poteri", bensì tra i rappresentanti di due ordini sociali diversi ma inseparabili, che si incontrano nel comune impegno di servire l'uomo (cf. GS 16c).

43. Vedi gli Accordi con la Spagna (1976 e 1979) e con l'Italia (1984): è molto interessante il contrasto ad es. tra l'Art. II.1 del Concordato spagnolo del 1953, con l'Art. I.1 del Concordato sugli Affari giuridici del 1979; e parimenti l'Art. 1 del Concordato italiano del 1929, con l'Art. 2 dell'Accordo di Villa Madama (1984).

44. Sono queste precisioni importanti poiché sussistono ancora ideologie e gruppi che fanno bandiera della libertà religiosa, ma la vogliono ridurre alla semplice libertà di culto e di coscienza del secolo scorso, qualcosa di privato, e considerano fanatismo l'impegno politico o sociale dei cattolici mirante a far sì che le istituzioni e l'ordinamento giuridico siano ispirati a una visione cristiana della società.

45. "Molte volte la stessa visione cristiana delle cose li porterà, in certe circostanze, ad una determinata soluzione. Altri fedeli tuttavia, come spesso accade, mossi da una non minore sincerità, giudicheranno la medesima realtà in modo diverso... in tali casi bisogna ricordare che a nessuno è lecito rivendicare esclusivamente l'autorità della Chiesa in favore della propria opinione" (GS 43c).

c. 227 conclude avvertendo che nessuno può "presentare nelle questioni opinabili la propria tesi come dottrina della Chiesa"⁴⁶.

Se, come abbiamo visto, i Pastori non rappresentano i cittadini cattolici nelle cose temporali, a maggior ragione nessun fedele può trasferire nelle cose opinabili l'unità della Chiesa in materia di fede e di morale o di governo, presentando come *soluzioni cattoliche* le proprie opinioni terrene⁴⁷.

Nessun fedele o gruppo di fedeli può perciò monopolizzare alcune attività temporali (politiche, familiari, culturali, ecc.), pretendendo dalla gerarchia l'esclusività. Nè è lecito pretendere che la gerarchia "benedica" le proprie posizioni personali su aspetti tecnici, sì invece potrà chiedere consiglio –e in alcuni casi dovrà farlo– *sulla loro moralità* per poter decidere con responsabilità personale e con coscienza più sicura.

3. *Contenuto specifico del diritto*

La libertà nelle cose temporali si configura, abbiamo detto, come immunità di coazione. A questo aspetto negativo corrispondono però alcuni comportamenti positivi dei fedeli, nei quali l' autorità non deve intervenire per ostacolarli o dirigerli. Come

⁴⁶. A ciò si deve aggiungere la grande cautela e ristrettezza con cui viene regolato nel *Codex* l'uso del titolo "cattolica" per le diverse iniziative (*vid.* cc. 216, 300, 803, 808).

L'autorità nel accordare o permettere questa qualifica canonica ad una concreta istituzione o iniziativa, dovrà lasciare intoccata la libertà dei fedeli nel temporale, nel senso che gli istituti o le iniziative che possano sorgere in campo canonico, non possono escludere altre dello stesso tipo (culturale, sociale, educativo, ecc.) che i fedeli possano intraprendere nella società civile, senza pretendere di fregiarsi di tale qualifica nè coinvolgere la Chiesa.

⁴⁷. Sarebbe un doppio errore: vincolare la Chiesa a determinate soluzioni o sistemi, e pretendere di rappresentarla in tali inesistenti opzioni temporali. Cf. GS 42d; J. ESCRIVA DE BALAGUER, Omelia *Amare al mondo appassionatamente*, 18.X.1967, in *Colloqui*, cit., n. 117, p. 182.

dalla libertà religiosa derivano dei diritti che ne costituiscono il contenuto positivo (credo, culto, apostolato, osservanza, associazione, beni, ecc.), dal diritto alla libertà negli affari temporali si possono trarre anche diverse conseguenze positive. In particolare mi sembra importante evidenziare:

a) Il diritto ad avere in cose temporali qualsiasi opinione che non sia contraria alla fede o alla morale cristiana, a comunicarla, a diffonderla, ad agire di conseguenza e a modificarla, secondo la propria coscienza; senza che possano essere canonicamente imposte alcune posizioni o modelli di comportamento.

b) Il diritto di iniziativa, cioè la facoltà di unirsi ad altri cittadini (cattolici o non) per realizzare le proprie idee sulla società, anche creando all'uopo istituzioni o associazioni civili. Il che implica che non si può impedire o limitare il fedele nell'esercizio dei suoi diritti di cittadino, nè inquadralo in determinati gruppi o enti confessionali contro la sua volontà.

a) *La specificità del temporale*

Ma più che tentare una relazione esauriente sui contenuti giuridico-positivi della libertà nelle cose temporali (peraltro impossibile), ritengo sia indispensabile, per comprenderne l'importanza, riconoscere la specificità giuridica dell'oggetto sul quale ricade: gli affari temporali e l'edificazione della città terrena che, di per sè, non sono affidati alla Chiesa, e che costituiscono i *negotia saecularia*, appunto contraddistinti dai *negotia ecclesiastica*. Ossia: le materie nelle quali ricadono gli aspetti positivi della libertà nelle cose temporali, appartengono all'ambito civile e sono disciplinate dal diritto proprio di questo ambito⁴⁸.

⁴⁸. E' questa una delle più importanti acquisizioni del magistero moderno, in quanto supera la concezione della Chiesa come "civitas

La sfera di autonomia giuridica, che il diritto costituisce, è anche il limite del diritto canonico: ciò che avviene *entro* questo ambito di libertà è, per sua natura, civile. La secolarità che caratterizza i laici è la secolarità degli affari e dei problemi nei quali sono immersi. Una secolarità che non può essere 'organizzata' dalla Chiesa, che non ammette una 'canonizzazione' perchè non sarebbe più tale.

Alla Chiesa *interessa e compete* che i fedeli laici godano della giusta libertà nel temporale e della libertà religiosa civile, proprio come condizione perchè possano realizzare con pienezza la loro vocazione di essere sale, luce e lievito nella società, insieme agli altri⁴⁹. Non è pura coincidenza che la riscoperta e il rafforzamento del ruolo dei laici nella missione della Chiesa abbia portato ad una precisazione e formalizzazione canonica della libertà nelle questioni temporali.

Una volta stabilito canonicamente il limite di questa autonomia, alla Chiesa –al diritto canonico– *non interessa nè compete* ciò che avviene in tale ambito: le molteplici possibilità concrete ivi racchiuse, che sono oggetto del diritto civile.

Lo Stato nel promuovere la libertà religiosa non può pretendere di organizzare nè dirigere l'esercizio di questa libertà, ma deve limitarsi a garantire un ambito di autonomia, nel quale è incompetente; la Chiesa, nel promuovere la libertà temporale, non cerca di "organizzarla" creando gli ambiti o i canali *canonici*

christiana" *entro* la quale, *sotto* la potestà dei chierici, dovrebbero i laici intraprendere la retta ordinazione del temporale. Sulla confusione del rapporto Chiesa-mondo con il rapporto chierici-laici, vedi J. HERVADA, *Tres estudios sobre el uso del término laico*, Pamplona 1973, in speciale p. 142-159.

⁴⁹. Se venisse a mancare loro la libertà religiosa non potrebbero ricevere dalla Chiesa i mezzi di salvezza, nè realizzare l'apostolato cui sono chiamati; se fosse loro negata la libertà nel temporale attraverso l'imposizione di dommi terreni, sarebbero un gruppo di cittadini separato dagli altri: non potrebbero più essere lievito.

per l'esercizio del pluralismo terreno, ma si limita ad affermare che non interverrà in queste materie, perchè non sono ecclesiastiche ma secolari, civili: "il governo politico ed economico della società non entra direttamente nella sua missione"⁵⁰.

Questo, secondo me, è il contenuto specifico del diritto alla libertà nelle cose temporali. Un contenuto soprattutto formale: la Chiesa riconosce che l'organizzazione dell'ordine temporale, di per sè, come ordine del creato, non fa parte della sua missione religiosa e quindi, la condizione di fedele non implica scelte *concrete* di comportamento in questo ambito. Qualsiasi atteggiamento il cristiano assuma in queste materie è legittimo, purchè sia compatibile con la fede e la morale cristiana e vi sia rettitudine di coscienza.

b) *Diversità di ordini, e di diritti e doveri in ciascuno di essi*

Il Concilio rivendica il riconoscimento della specificità del temporale quando ricorda ai laici che "imparino a distinguere accuratamente fra i diritti e i doveri, che loro incombono in quanto sono aggregati alla Chiesa, e quelli che loro competono in quanto membri della società umana" (LG 36d), e "tra le azioni che i fedeli, individualmente o in gruppo, compiono in proprio nome, come cittadini, guidati dalla coscienza cristiana, e le azioni che essi compiono in nome della Chiesa, in comunione con i loro pastori" (GS 76a); aggiungendo che queste distinzioni non significano separazione, poichè i fedeli "in ogni cosa temporale devono essere guidati dalla coscienza cristiana, poichè nessuna

⁵⁰. Congr. della Dottrina della Fede, Instr. *Libertatis conscientia* (22.III.1986), cit., n. 61.

attività umana, neanche in materia temporale, può essere sottratta al dominio di Dio" (LG 36d)⁵¹.

I fedeli laici hanno un patrimonio giuridico costituito dai diritti che hanno come cittadini e come fedeli. Gli ambiti nei quali questi diritti nascono, si realizzano e devono essere protetti sono diversi e determinano la distinzione tra ordinamento giuridico canonico e civile. La libertà nel temporale, secondo quanto stabilito nel c. 277, significa che il laico nell'esercizio dei doveri civili non è condizionato dalla sua situazione di suddito della Chiesa, che non spetta al diritto canonico disciplinare l'esercizio dei diritti civili dei cattolici, nè –come abbiamo detto– la Chiesa può assumersi la rappresentanza o la responsabilità dei fedeli dinanzi alla società politica in queste materie.

Significa, anche che la condizione che si ha in un ordinamento non può essere trasferita nell'altro. Da una parte "el cristiano - dice Viladrich-, *en cuanto miembro de la Iglesia o de sus instituciones apostólicas*, no puede pretender realizar en ellas aquellas actividades que le corresponden como ciudadano de la comunidad política, ni puede intentar servirse de la Iglesia o de sus instituciones apostólicas para el cumplimiento de aquellos objetivos que el cristiano ha asumido en cuanto miembro del orden temporal y de la sociedad política"⁵². Dall'altra, il cristiano non può servirsi della sua situazione nella Chiesa rispetto alla società civile. Nell'ambito secolare il fedele è uguale a tutti gli altri concittadini : la sua condizione ecclesiale non lo priva dei diritti nè lo esime dai doveri civili comuni a tutti.

⁵¹. "Questi ordini, benché distinti, sono nell'unico disegno di Dio così legati, che Dio intende ricapitolare in Cristo tutto il mondo... In ambedue gli ordini il laico, che è allo stesso tempo fedele e cittadino, deve guidarsi sempre dalla sola coscienza cristiana" (AA 5).

⁵². *Compromiso político...*, cit. p. 26; il corsivo è dell'autore.

La libertà nelle cose temporali è un diritto del laico che, come abbiamo detto, nasce in ambito canonico e qui va rispettato, non è invece un diritto civile, nè si può confondere con la libertà di ogni cittadino -cattolico e non- nella comunità politica⁵³.

c) Nozione di ecclesiastico, cattolico, canonico, ecclesiale, civile

Questa distinzione giuridica –che riflette la distinzione tra il piano spirituale e quello temporale e tra i rispettivi ordinamenti sociali– può sembrare meno chiara quando si tratta di materie o attività che hanno possibilità di sviluppo nell'uno e nell'altro ordinamento.

Vi sono, infatti, attività di per sè secolari che possono essere realizzate per motivi religiosi, ad esempio, quelle educative, assistenziali, giornalistiche, culturali, ecc. Alla Chiesa (gerarchia o fedeli) interessa promuoverle, soprattutto in alcuni paesi e in determinate circostanze, come mezzi ausiliari per meglio realizzare la sua missione⁵⁴.

Nella società ecclesiastica ai fedeli è riconosciuto il diritto di associazione e di iniziativa (cc. 215, 216), nel cui esercizio essi possono promuovere e dirigere attività consone con la missione della Chiesa (cc. 114, 298).

Queste attività potranno definirsi pubbliche, private, gerarchiche, cattoliche, religiose, secolari, ecc. secondo il rapporto che hanno con l'autorità gerarchica e il modo in cui realizzano i loro fini. Queste varie qualificazioni non necessariamente si escludono nè qui è necessario analizzarne le caratteristiche, è però opportuno sottolineare che un elemento li accomuna: il canonico. Sono attività che sorgono e si sviluppano nel diritto

⁵³. Cf. *ibid.*, p. 56.

⁵⁴. In generale sono quelle dirette all'esercizio delle opere di misericordia (GS 42b).

della Chiesa, nel quale trovano fondamento giuridico-positivo la sua esistenza, le norme che le disciplinano e la maggiore o minore dipendenza dall'autorità ecclesiastica. Il loro statuto giuridico-civile si determina in base alla loro posizione canonica (dove questa è riconosciuta), o (dove non lo è) in base alla loro natura e fini specificamente religiosi.

Ebbene, il diritto –canonico– all'autonomia nelle cose temporali è qualcosa di diverso, che definisce i limiti tra i due ordinamenti e svolge la sua efficacia in quello civile, riconoscendo l'autonomia delle scelte e delle attività dei laici *come cittadini* della comunità politica. Alla base di questo riconoscimento vi è il rispetto del carattere proprio –civile– di queste attività.

Il diritto civile di libertà religiosa richiede che lo Stato rispetti l'autonomia dei cittadini nelle attività di carattere religioso e garantisca l'esercizio –individuale e collettivo– di queste attività, riconoscendone la peculiare natura, senza cercare di politicizzarle, dirigerle o in qualche modo asservirle ai propri fini, perchè non è competente in queste materie (se non per riflessi di ordine pubblico). Analogamente, la libertà nelle cose temporali esige che la gerarchia riconosca il carattere secolare e la completa autonomia delle iniziative che i laici, come cittadini, intraprendono nella società civile, senza cercare di trasformarle in "affari ecclesiastici" o di clericalizzarle direttamente o indirettamente.

Il carattere propriamente secolare di queste iniziative non viene meno se coloro che le promuovono o collaborano in esse sono cattolici impegnati a realizzarle secondo lo spirito del Vangelo. Queste attività non diventano *cattoliche* nè canoniche per il fatto che coloro che le dirigono siano cattolici, nè perchè – di conseguenza– abbiano una ispirazione cristiana ed una motivazione apostolica. Sono frutto dell'esercizio del *diritto civile* di iniziativa sociale che spetta ad ogni cittadino, in esse i laici hanno occasione per realizzare la loro missione ecclesiale.

La distinzione tra i due ambiti giuridici, nei quali i laici possono svolgere l'apostolato e assumere iniziative, è così sintetizzata al n. 24 del Decreto *Apostolicam Actuositatem*, il quale, dopo la descrizione dei diversi tipi di opere apostoliche (ed i relativi rapporti con la gerarchia), riferendosi poi alle iniziative esclusivamente civili afferma che "rispetto alle opere e alle istituzioni dell'ordine temporale, il compito della gerarchia ecclesiastica consiste nell'insegnare e interpretare autenticamente i principi morali ai quali ispirarsi; spetta anche ad essa giudicare, dopo attenta riflessione e con l'aiuto di esperti, della conformità di tali opere e istituzioni con i principi morali e stabilire quanto sia necessario per custodire e promuovere i beni di ordine soprannaturale"⁵⁵.

Pertanto queste iniziative hanno con la gerarchia ecclesiastica lo stesso rapporto che ha l'ordine temporale nel quale sorgono, cioè i laici devono seguire gli insegnamenti del Magistero sui relativi aspetti morali, mentre non vi è una dipendenza giuridica perchè non sono iniziative ufficialmente nè ufficiosamente cattoliche.

4. Limiti della libertà nell'ambito temporale

Il c. 227, riconoscendo la libertà temporale dei laici, avverte che questi devono far sì *ut suae actiones spiritu evangelio imbuantur et ad doctrinam attendant ab Ecclesiae magisterio propositam*. Si tratta dunque di una libertà fondata sulla verità.

⁵⁵. Nel CIC ad es. si distingue tra le scuole in cui si dà un'educazione cattolica, che non hanno necessariamente uno statuto canonico (c. 798), e le scuole *cattoliche* definite nel c. 803.

Sul tema dell'educazione e le distinzioni occorrenti in ambito canonico, si veda J.M. GONZALES DEL VALLE, Commenti ai cc. 793-821, in AA. VV. *Código de Derecho Canónico. Edición anotada* 4ª, EUNSA, Pamplona 1987. Cf. GE 8 e 9.

L'autonomia delle realtà temporali non significa indipendenza dal Creatore; queste realtà inoltre, in quanto si riferiscono agli uomini –al loro fine– hanno una dimensione morale che è la loro maggiore dignità (AA 7b). Il magistero sugli aspetti etici delle cose temporali è il fondamento della distinzione tra le situazioni giuridiche di libertà e di soggezione dei cristiani in materia.

La Chiesa "colonna e fondamento della verità" (I Tim III, 5), alla quale è stato affidato il compito di custodire e di insegnare la Rivelazione, conosce ed insegna la verità sull'uomo e sulla società in ordine alla salvezza, ossia la legge divina (naturale e positiva) sulle cose temporali.

Da queste leggi morali, applicate alle condizioni di vita di ogni epoca, si deducono i principi fondamentali che devono guidare l'organizzazione della società civile. Il magistero sulla fede e sui costumi relativo a questi principi costituisce la cosiddetta dottrina sociale della Chiesa. Si tratta di un magistero basato su due elementi diversi, dai quali derivano le sue caratteristiche specifiche. Il primo è la legge divina sulla dimensione sociale dell'uomo, che è immutabile ed universale, come immutabile ed universale è la natura umana e la sua dimensione sociale.

Il secondo elemento è dato dalle circostanze storiche concrete alle quali si deve applicare questa legge, i segni dei tempi (cfr. GS 63a) che danno luogo a problemi nuovi che occorre risolvere secondo lo spirito della legge eterna. La dottrina sociale della Chiesa deve essere perciò studiata ed interpretata sempre con riferimento ai problemi concreti. Non si possono chiedere quindi risposte precostituite, sempre valide ed attuali⁵⁶. La Chiesa è

⁵⁶. In questo senso è bene ricordare le parole di GS 33b: "La Chiesa, che custodisce il deposito della parola di Dio, dal quale sgorgano i principi dell'ordine religioso e morale, benché non abbia sempre pronta la soluzione per ogni singola questione, desidera unire la luce della Rivelazione alla competenza di tutti, per illuminare il cammino sul quale si è messa di recente l'umanità".

attenta ai segni dei tempi, ma è Ella stessa inserita nella storia, non la guida (GS 11 e 40).

Poichè il cristianesimo non ha un modello concreto e definito di ordine temporale, la Chiesa propone la propria dottrina sociale non soltanto ai cattolici ma a tutti gli uomini di buona volontà trattandosi di "principi dell'ordine morale che scaturiscono dalla stessa natura umana" (DH 14c), che non richiedono nè presuppongono la fede per essere compresi ed accettati⁵⁷.

Il Concilio afferma anche che non spetta al magistero ecclesiastico dare soluzioni concrete ai problemi politici, economici, professionali, tecnici, culturali, ecc. che si presentano nella vita della città terrena. Tali soluzioni, infatti, non si trovano nel Vangelo, ma si devono cercare nell'approfondimento delle materie specifiche. Inoltre sono problemi che ammettono soluzioni molto diverse, compatibili con il messaggio cristiano.

Si può quindi concludere che il magistero indica ai fedeli l'ambito nel quale devono essere cercate e trovate le soluzioni ai problemi che la vita pone. Al di fuori di quell'ambito le soluzioni sarebbero certamente sbagliate. Perciò i cattolici, guidati dal magistero, sono maggiormente idonei a collaborare alla edificazione della città terrena, rispetto a coloro che non hanno questa guida e questa luce.

Come gli altri uomini devono però impegnarsi per conoscere i principi e le leggi proprie dei vari ambiti terreni. Senza questa competenza specifica o tecnica non potrebbero contribuire a trovare soluzioni giuste o a migliorare le situazioni attuali.

Da un punto di vista tecnico giuridico si può dire che il limite del diritto alla libertà temporale dei laici è l'ordine pubblico ecclesiastico⁵⁸, ossia, la comunione in materie di fede e di

⁵⁷. Un valido riassunto della natura e del contenuto fondamentale della dottrina sociale della Chiesa, si può trovare nell'Istr. della Congr. per la Dottrina della Fede *Libertatis conscientia*, cit., nn. 72-80.

⁵⁸. Come il limite della libertà religiosa è l'ordine pubblico civile.

costumi, di sacramenti e di disciplina, che costituisce la società della Chiesa. In questo soprattutto –poichè non vi è potestà di governo in materie temporali– vi è l'esigenza di obbedire al magistero in quel che attiene all'ordine sociale (cc. 212 e 747 § 2).

L'ordine pubblico, come ha messo in evidenza la dottrina giuridica e la stessa Chiesa (DH 7), non è però mai un limite arbitrario, nè può essere considerato come un mezzo di cui dispone l'autorità per limitare i diritti. E' elemento di coordinamento tra i principi fondamentali di un sistema giuridico.

Trattandosi di un diritto di libertà, vige il principio che ai laici deve essere riconosciuta la più ampia libertà possibile e che deve essere limitata soltanto quando è imprescindibile (DH 7)⁵⁹.

La varietà di soluzioni e di atteggiamenti tra i fedeli, che consegue alla libertà negli affari temporali, è positiva e contribuisce a rendere presente la Chiesa nei più diversi ambienti e gruppi sociali; non può mai essere percepita come contraria o pregiudizievole per la comunione ecclesiastica.

Il Fondatore dell'Opus Dei, esperto conoscitore della vocazione laicale, nel 1967 affermava che "questo necessario àmbito di autonomia, di cui il laico cattolico ha bisogno per non soffrire una *diminutio capitis* nei confronti degli altri laici e per poter svolgere con efficacia la sua specifica attività apostolica in mezzo alle realtà temporali, va sempre accuratamente rispettato da tutti coloro che nella Chiesa esercitano il ministero sacerdotale. Se ciò non avvenisse, se cioè si volesse "strumentalizzare" il laico per fini che oltrepassano quelli propri del ministero gerarchico, allora si cadrebbe in un "clericalismo" sorpassato e deplorabile. Si verrebbe a limitare enormemente il

⁵⁹. In altre parole la libertà negli affari temporali, dice FUENMAYOR, "se presume, mientras no se demuestre lo contrario" (*El juicio moral...*, loc. cit. p. 124).

campo di attività apostolica del laicato e lo si condannerebbe a una perpetua immaturità; ma soprattutto si metterebbe in pericolo (oggi come non mai) il concetto stesso di autorità e di unità nella Chiesa. Non dobbiamo dimenticare che l'esistenza di un autentico pluralismo di criteri e di opinioni anche fra i cattolici, nell'ambito di ciò che il Signore ha lasciato alla libera discussione degli uomini, non solo non è di ostacolo all'ordinamento gerarchico e alla necessaria unità del Popolo di Dio, ma anzi rafforza questi valori e li protegge da eventuali inquinamenti"⁶⁰.

Perciò è anche contrario all'unità classificare i fedeli in base alle categorie terrene (politiche, sociali, economiche). E' preferibile tenere presente che, come afferma la Cost. *Gaudium et spes* (92b), "sono più forti le cose che uniscono i fedeli che quelle che li dividono", perchè sono di ordine superiore (la comune filiazione al Padre in Cristo, la fede e le altre virtù, soprattutto la carità, ecc.), perciò: "*sit in necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas*" (ibid.).

Qui si ritrova una concreta applicazione della necessaria distinzione dei diritti e dei doveri nell'uno e nell'altro ordinamento. I limiti all'autonomia temporale dei laici, che derivano dalla necessaria comunione in materia di fede e di morale, non si possono prendere come limiti alla libertà religiosa, che è un diritto civile, non canonico; "se trata de una autonomía jurídico civil -dice Fuenmayor-, que para nada se refiere al *status* del fiel dentro de la Iglesia"⁶¹. Sarebbe solo frutto di equivoco appellarsi ad un diritto extraecclesiale (come è quello della libertà religiosa) per giustificare un preteso diritto intraecclesiale a dissentire dal magistero. A questo equivoco accennava Paolo VI quando avvertiva "libertà religiosa per tutti nell'ambito della società civile, sì, come pure libertà di adesione personale alla

⁶⁰. *Colloqui*, cit., n. 12, p. 30.

⁶¹. *La libertad religiosa*, Pamplona 1974, p. 18.

religione secondo la scelta meditata della propria coscienza, sì; libertà di coscienza, come criterio di verità religiosa, non suffragata dalla autenticità d'un insegnamento serio e autorizzato, no"⁶². Una nuova versione del clericalismo, che cerca di far valere nella Chiesa la condizione di cittadino, per eludere gli obblighi che derivano dall'essere *christifidelis*, sarebbe intollerabile come lo sarebbe il far valere la propria condizione ecclesiale per evadere alle leggi civili giuste⁶³.

5. *Realizzazione del diritto*

Il riconoscimento della legittima libertà temporale è collegato con gli altri diritti e doveri dei laici e sintetizza l'aspetto specifico che hanno, per i laici, i diritti fondamentali di tutti i fedeli, rispetto al compimento della loro specifica vocazione: cercare la perfezione cristiana attraverso i lavori secolari, cercando di permeare queste realtà dello spirito evangelico.

La realizzazione del diritto alla libertà temporale richiede la contemporanea realizzazione degli altri contenuti dello statuto canonico dei laici. Soprattutto quelli più direttamente collegati con il suo obiettivo. In tal senso, il diritto-dovere di tutti i fedeli agli aiuti spirituali (c. 213) e ad una adeguata educazione cristiana (c. 217) assumono caratteristiche specifiche rispetto alla santificazione delle realtà terrene che i laici devono realizzare.

⁶². *Discorso*, 25.IV.68, in "Insegnamenti", VI (1968), p. 778-779.

⁶³. Il che è ben diverso del fatto che la Chiesa, come gruppo integrato nella società civile, deva rispettare, nell'ambito civile a lei esterno, la libertà religiosa di tutti (DH 6a, c. 748). Ma in questo contesto non va dimenticato che anche la Chiesa è titolare del diritto di libertà religiosa, e quando questo suo diritto si scontra con quello di un altro soggetto, lo si deve difendere. Si badi ad es. al relativo diritto di salvaguardia della propria identità religiosa, tramite il quale la Chiesa deve difendere la sua identità, di fronte a coloro che falsamente dicono di agire a suo nome (insegnare, predicare, amministrare i sacramenti, ecc.), o di coloro che si attribuiscono il titolo di "cattolico" senza il permesso della gerarchia.

Infatti, poichè questo compito deve essere guidato dalla coscienza cristiana (GS 43b), tutto ciò che contribuisce ad una adeguata formazione dei laici acquista il valore di una via attraverso la quale la Chiesa può illuminare efficacemente il mondo con la luce del Vangelo. Il che implica una adeguata cura pastorale dei laici ed il dovere di questi di ricevere i mezzi che li rendono idonei a compiere la loro missione⁶⁴.

Di nuovo ci troviamo dinanzi all'unità della missione e alla diversità delle funzioni, alla reciproca ordinazione del sacerdozio ministeriale e del sacerdozio reale. La santificazione del mondo è un aspetto essenziale dell'unica missione della Chiesa, alla quale collaborano tutti i fedeli. Per realizzarla è necessario non soltanto riconoscere il ruolo fondamentale che spetta ai laici e la loro specifica libertà, ma anche riconoscere il ruolo necessario dei pastori.

Il Concilio ha enunciato con chiarezza questa unità e diversità, indicando i ruoli che spettano ai membri della gerarchia e ai laici: "E' compito di tutta la Chiesa lavorare affinché gli uomini siano resi capaci di ben costruire tutto l'ordine temporale e di ordinarlo a Dio per mezzo di Cristo. Spetta ai Pastori enunciare con chiarezza i principi circa il fine della creazione e l'uso del mondo, dare gli aiuti morali e spirituali affinché l'ordine temporale venga instaurato in Cristo.

"Bisogna che i laici assumano la instaurazione dell'ordine temporale *tamquam proprium munus* e in esso, guidati dalla luce del Vangelo e dal pensiero della Chiesa e mossi dalla carità cristiana, operino direttamente e in modo concreto; che come cittadini cooperino con gli altri cittadini secondo la specifica competenza e sotto la propria responsabilità; che cerchino dappertutto e in ogni cosa la giustizia del regno di Dio. L'ordine temporale deve essere instaurato in modo che, nel rispetto

⁶⁴. Sulle caratteristiche e implicazioni concrete di questi diritti e doveri vid. J. HERVADA, Commenti ai cc. 213 e 217, in AA. VV. *Código de Derecho Canónico...*, cit.

integrale delle leggi sue proprie, sia reso ulteriormente conforme ai principi della vita cristiana e adatto alle svariate condizioni di luogo, di tempo e di popoli" (AA 7)⁶⁵.

Questo testo distingue due aspetti della missione dei Pastori, strettamente collegati, che difficilmente si presentano scissi, ma che possiamo esporre distinguendoli in quanto rispettivamente collegati alle funzioni di insegnare e di santificare. Entrambi fanno parte della fondamentale missione della gerarchia di "pascere i fedeli e di riconoscere i loro servizi ed i loro carismi, in modo che tutti concordemente cooperino, nella loro misura, all'opera comune" (LG 30a).

a) *Magistero*

La funzione di magistero che spetta ai pastori sulle materie della città terrena consiste, come abbiamo appena letto, nell'enunziare con chiarezza i principi morali dell'ordine sociale⁶⁶. Si tratta dei contenuti della legge naturale, che perciò sono validi per tutti gli uomini ma che sono principi guida, non un modello concreto di società.

Perciò parlare di un ordine sociale cristiano o di un modello cristiano di società, non significa costruire una città terrena sulla base di contenuti fideistici, con dati rivelati che soltanto i battezzati possono conoscere e condividere, ma di un ordine sociale fondato sul rispetto della natura e della dignità dell'uomo, la cui dimensione spirituale e il cui fine trascendente deve essere tenuto presente nelle relazioni sociali e nell'uso delle cose create⁶⁷.

⁶⁵. Cf. GS 43; AA 31 b).

⁶⁶. Cf. IM 6; AA 24g.

⁶⁷. Come dice Viladrich "ante las exigencias de las dimensión moral de lo temporal –ajustarse al orden querido por Dios para la ciudad terrena– no sólo están obligadas las conciencias de los cristianos, sino las de todo hombre, por

Sono la certezza, la inerranza e l'autorità con la quale la Chiesa conosce, interpreta ed enuncia in ogni circostanza storica "i valori naturali inquadrati nella considerazione completa dell'uomo redento da Cristo" (GE 2), quello che costituisce il contributo del cristianesimo alla edificazione della società temporale, insieme all'aiuto spirituale necessario per dar vita a questi principi. Non esiste quindi *una unica* società cristiana, poichè ogni società che si struttura secondo la legge di Dio è cristiana.

Un aspetto molto importante della missione dei pastori, contenuto nel testo citato del Concilio, è la chiarezza. E' opportuno insistere su questa caratteristica perchè da essa dipende l'efficacia della dottrina. In un mondo come il nostro nel quale la complessità dei problemi, la tendenza al secolarismo e la pluralità di ideologie possono facilmente indurre in errore, il cristiano che vive immerso in queste realtà e ha il dovere di ordinarle in modo retto, ha diritto di conoscere con chiarezza le esigenze della sua missione⁶⁸.

Chiarezza che deve condurre ad uno sforzo per proporre l'insegnamento sull'ordine sociale in modo accessibile, tempestivo ed adeguato alla mentalità ed alle circostanze dei destinatari. Impegno arduo ma fondamentale per evitare la mancanza di sintonia tra pastori e fedeli che a volte si verifica.

Un altro aspetto della funzione di magistero sulla vita temporale è lo *ius-onus* di dare giudizi morali su situazioni ed istituzioni concrete, evidenziando la loro conformità o contrarietà

su condición de tal" (*Compromiso político...* , cit. p. 14). Vid. G. DALLA TORRE, *Il laicato* , loc. cit., p. 195-196.

⁶⁸. Il rischio che la mancanza di una formazione adeguata porti i laici a "mondanizzarsi" rinunciando "alla loro identità, assumendo criteri e metodi che la fede non può condividere", facendo degenerare la secolarità in secolarismo, è stato messo in evidenza nei *lineamenta* del Sinodo dei Vescovi sui laici (*Lineamenta* , loc. cit., p. 10).

con il Vangelo, quando sono in gioco i diritti fondamentali della persona o la *salus animarum* (GS 76e, AA 24g).

Queste dichiarazioni dell'autorità sono in se di natura morale, non giuridica e vincolano la coscienza dei fedeli. Possono però dar luogo a concrete esigenze canoniche, poichè il dovere, giuridicamente esigibile, di obbedienza al magistero (c. 212 § 1), include anche gli insegnamenti sull'ordine sociale (c. 747 § 2).

Perchè questi giudizi morali costituiscano un vincolo giuridico è necessario che -oltre a riferirsi a materie di loro competenza- manifestino la volontà di imporre o proibire ai fedeli determinati comportamenti esterni e abbiano i requisiti formali e sostanziali delle norme giuridiche⁶⁹.

La dottrina si è occupata più volte ed ampiamente di questo argomento, che è un modo più completo di concepire l'intervento della Chiesa negli affari temporali rispetto alla teoria classica della *potestas indirecta in temporalibus*, che ha caratterizzato la costruzione del Diritto Pubblico Esterno della Chiesa praticamente fino all'ultimo Concilio⁷⁰. Comunque l'idea basilare di questi interventi nel temporale della gerarchia è sempre quella sintetizzata nell'espressione *ratio peccati*.

Come però ha giustamente osservato Lo Castro, la dottrina del Concilio sull'azione temporale dei laici non significa –come

⁶⁹. Sulla possibilità che i giudizi morali sulle cose terrene diventino giuridicamente vincolanti, *vid.* J.M. GONZALEZ DEL VALLE, *La autonomía...*, cit., p. 32-37 e 49-50.

⁷⁰. Lombardía mette in evidenza con incisività le principali questioni intorno a questo tema in *El Derecho público...*, loc. cit. p. 407. *Vid.* A. FUENMAYOR, *El juicio moral...*, loc. cit. p. 109-126; P.J. VILADRICH, *Compromiso político...*, cit. p. 62-67; A. DE LA HERA, *Posibilidades actuales de la teoría*, in "Iglesia y Derecho", Salamanca 1965, p. 245-270; G. SARACENI, *La potestà della Chiesa in materia temporale e il pensiero degli ultimi cinque Pontefici*, Milano 1951; P. BELLINI, "Potestas Ecclesiae circa temporalia". *Concezione tradizionale e nuove prospettive*, in "Ephemerides Iuris Canonici" (1968), p. 68-154; P.J. LASANTA, *El juicio moral*, Roma 1989 (pro manuscripto).

alcuni hanno sostenuto– "la riproposizione ammodernata della vecchia tesi della *potestas Ecclesiae in temporalibus ratione spiritualium* : l'autorità ecclesiastica, anzichè intervenire direttamente in forme che si presenterebbero rilevanti giuridicamente secondo i postulati di quella tesi... lo farebbe ora 'per ripercussione' attraverso l'opera dei fedeli-cittadini, che si impegnerebbero nelle strutture secolari della società seguendo gli indirizzi o i mandati imperativi dell'autorità medesima...non si avrebbe più una *iurisdictio in temporalibus* , ma un potere magisteriale che toccherebbe la vita dello Stato attraverso l'azione dei fedeli cittadini..." e conclude che "è necessario riuscire ad affrancarsi, all'interno dell'ordinamento canonico, della tendenziale impostazione, e non solo dalle concrete proposizioni, dello *ius publicum ecclesiasticum externum* in materia di rapporti Stato-Chiesa; all'esterno di tale ordinamento, è necessario evitare di guardare le moderne formulazioni del magistero ecclesiastico alla luce delle tesi del potere della Chiesa (diretto, indiretto, mediato o di qualsivoglia altra natura) nelle realtà temporali. Ci si preclude altrimenti la possibilità di ammettere un diritto di libertà dei laici nelle realtà temporali da vantare e da difendere anche nei confronti della autorità ecclesiastica; ovvero l'affermazione di tale diritto resterà priva di conseguenze a livello sia teorico sia pratico"⁷¹.

E' da aggiungere che questi giudizi hanno un'incidenza concreta, e maggior ruolo orientativo soprattutto quando sono di tipo negativo, quando cioè denunciano l'incompatibilità di una determinata attività od organizzazione con la legge morale, perchè in questi casi si possono meglio stabilire i limiti dell'autonomia del temporale e quindi della sfera soggettiva di libertà che i laici hanno in questo campo (la *ratio peccati*) . Il giudizio positivo invece su concrete situazioni o sistemi non può

⁷¹. *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana* , in "Il Diritto Ecclesiastico" (1984) p. 550-551.

di per sè significare l'esclusione di altre soluzioni o metodi possibili e legittimi per situazioni analoghe. Pur se ha valore di orientamento e di certezza, la *ratio bene perficiendi* non può escludere la libertà nello scegliere liberamente il modo concreto di fare il bene.

b) *Aiuti spirituali*

La vasta prospettiva che si apre per la Chiesa, quando si scopre la necessaria corresponsabilità dei laici nella diffusione del Vangelo nel mondo, rappresenta per la gerarchia un esigente impegno di carattere pastorale.

Si tratta di preparare e sostenere l'azione dei laici negli aspetti spirituali, perchè siano efficaci strumenti di rinnovamento della società. Le conseguenze sono molto ampie e non possiamo analizzarle, ci limiteremo soltanto ad alcune considerazioni che più direttamente riguardano l'oggetto di questo studio.

La Chiesa dà il suo aiuto a tutti i fedeli soprattutto predicando la parola di Dio e celebrando i sacramenti. E' questo l'ambito in cui si dispiega l'attività della gerarchia verso i fedeli laici⁷², mentre gli altri aspetti della loro vita si svolgono nell'ambito civile.

Questo impegno pastorale non può quindi comportare nè una estensione della presenza giurisdizionale della gerarchia nei momenti della vita dei fedeli di natura secolare, nè una riduzione

⁷². "I laici, come tutti i fedeli, hanno il diritto di ricevere dai sacri Pastori i beni spirituali della Chiesa, principalmente l'ausilio della parola di Dio e dei sacramenti" (LG 37a). "Questa vita di intima unione con Cristo si nutre nella Chiesa con gli aiuti spirituali che sono comuni a tutti i fedeli, principalmente l'attiva partecipazione alla Sacra Liturgia; i laici devono usare tali aiuti in modo che, mentre compiono con rettitudine gli stessi doveri del mondo, nelle ordinarie condizioni della vita, non separino l'unione con Cristo dalla propria vita, ma crescano in essa, svolgendo la sua attività secondo la volontà divina" (AA 4a; cf. c. 213).

della presenza nel mondo di questi fedeli⁷³. Si tratta invece di far sì che abbiano la formazione e la cura necessarie perchè possano vivere in modo coerente, come cristiani, tutti gli aspetti della loro vita.

Le strade per raggiungere questi fini sono diverse, dalla catechesi alla formazione di livello universitario nelle scienze sacre; dalla istituzione di strutture pastorali specializzate ad una adeguata predicazione e celebrazione dei sacramenti, in modo da formare profondamente la loro coscienza alle responsabilità familiari, sociali, cittadine.

Da queste considerazioni discendono conseguenze giuridiche connesse con l'esercizio della libertà nelle cose temporali. Alcune sono state espressamente enunciate nel CIC, come il diritto-dovere primario dei genitori all'educazione dei figli (c. 226 § 2) o il dovere dei pastori di adempiere con cura il loro ministero in favore dei fedeli loro affidati (cfr. p.e. cc. 383, 386, 387, 528 e 529).

Queste esigenze sono connesse con il dovere di ogni fedele di cercare la santità personale e di cooperare nell'apostolato della Chiesa (cc. 210, 211) e con il dovere di acquisire una formazione adeguata (c. 217) che il Codice canonico specificatamente riferisce ai laici nel c. 229.

E' importante rilevare che la pastorale dei laici, più che in strutture di azione o militanza cristiana di gruppi diretti dalla gerarchia, deve consistere nell'efficace realizzazione delle funzioni di insegnare e di santificare in ordine alla peculiare vocazione che sono chiamati a realizzare, per sostenere e rendere operativa la loro vita cristiana. "Si la acción pastoral constituye la manifestación más genuina de los ministerios jerárquicos, al orientarse en función de estas exigencias, estará matizando la

⁷³. Sul pericolo di una "fuga del mondo" dei laici, come conseguenza di una scorretta comprensione della dottrina del Vaticano II (GS 43), vedi *Lineamenta*, loc. cit., p. 10-11.

organización de la Iglesia en el sentido de servicio que el Concilio ha señalado como propio de los ministerios eclesíásticos"⁷⁴.

La libertà temporale dei laici è in termini giuridici un limite alla potestà gerarchica –ora sancita nel c. 227–, ma non ha un significato meramente negativo. Evidenzia invece il grande compito dei pastori di orientare e sostenere con forza e costanza i laici, perchè sviluppino con propria responsabilità il contenuto di questa libertà⁷⁵ e rendano efficace il principio formulato dal Concilio: "spetta alla loro coscienza, già convenientemente formata, di iscrivere la legge divina nella vita della città terrena" (GS 43b).

⁷⁴. P. LOMBARDIA, *Los laicos...* , loc. cit. p. 188.

⁷⁵. Cf. J.I. ARRIETA, *Jerarquía y laicado* , cit., p. 133-134.